

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA

II Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g.

promossa da:

contro

Il Giudice dott.sa Stefania Muratore,
a scioglimento della riserva che precede,
ritenuta non rilevante ai fini della decisione la CTU richiesta dall'opponente;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione;
considerato che questo giudice ha preso possesso dell'ufficio in data 12.01.2015;
ritenuta necessaria una calendarizzazione delle udienze di p.c. e di discussione, atteso l'elevato numero di cause per le quali è già fissata udienza di precisazione delle conclusioni (oltre trecentonovanta) e la necessità di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili ed afferente a materia locatizia, che avrebbe dovuto essere oggetto di mediazione obbligatoria, ex art. 5 comma 1 *bis* D. lgs. 28/2010;
considerata l'ammissibilità della mediazione su disposizione del giudice, ai sensi del comma II art. 5 D.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni; evidenziato che l'esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta (ex art. 6 decreto cit.), non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite; sottolineato, infine, che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l'ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all'eventuale fase di impugnazione;
ritenuta, pertanto, l'opportunità che le parti sperimentino un procedimento di mediazione ex art. 5 co. II D. lgs. n. 28/2010 (su disposizione del giudice);
ritenuto, con riferimento a detto procedimento: 1) in primo luogo, che l'esplicito riferimento operato dalla legge (art. 8) alla circostanza che "... *al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato...*" implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi; 2) inoltre, che le procedure di mediazione ex art. 5, comma 1 *bis* (ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), sono da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio, essendo addirittura previste a pena di improcedibilità dell'azione; che difatti, per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla "possibilità" di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all'effettivo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale *interpretatio abrogans* del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente dellativa;

P.Q.M.

visto l'art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13,

DISPONE che le parti sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

INVITA le parti a comunicare l'esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 gg prima della prossima udienza, nota che dovrà contenere informazioni, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8 comma IV ~~bis~~ e 13 (D. lgs. citato), in merito all'eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo, agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione, nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;

FISSA, per la verifica dell'esito della mediazione, l'udienza del 31.05.2016 h. 9;

FISSA sin d'ora, in caso di esito negativo della mediazione, per la discussione orale, l'udienza del 10.01.2017 h. 9, con termine per note fino al 10.12.2016.

Si comunichi.

Siracusa, 23 settembre 2015

Il Giudice
dott. Stefania Muratore